

**STATUTO DEL
COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

allegato A
Pordenone il 20 FEB. 2020
n° 518 Mod. 3
liquidati € di cui
per imposta IPOT. €

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi dell'art.36 del Codice civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'associazione di promozione sociale denominata

"COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO
AMATORI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",
in breve "COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE DELLA F.I.T.A. APS"

con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), viale Trento n. 3. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto, fatta salva la comunicazione obbligatoria agli uffici competenti.

Il Comitato Provinciale di Pordenone della F.I.T.A. è organo territoriale periferico della Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. - APS - Rete Associativa - ed è dotato di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non riconosciuta non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della seguente attività di interesse generale in ambito ricreativo, culturale e artistico:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale riconducibili all'art. 5, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017.

- favorire e stimolare la comunicazione ed il coordinamento tra le Associazioni Artistiche per una crescita comune e per una partecipazione più attiva e viva alle attività della F.I.T.A. a livello regionale e nazionale;

- svolgere attività culturali del mondo del teatro e delle arti visive di interesse sociale e con finalità educative (art. 5, co. 1, lett. d) secondo periodo del D.Lgs. 117/2017);

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e più precisamente delle persone aderenti agli stessi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge in materia di APS. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione al RUNTS e provvederà ad integrare tale numero entro un anno.

Possono aderire all'associazione tramite i relativi rappresentanti legali, oltre gli Enti/Associazioni artistiche APS, anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro regolarmente costituiti/e ed aventi sede nel territorio di competenza del Comitato Provinciale di Pordenone, affiliati/e alla "Federazione Italiana Teatro Amatori A.P.S. - Rete Associativa", nei limiti previsti del CTS e comunque il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, art. 35 comma 3 del CTS.

Il Comitato Provinciale di Pordenone della FITA non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura, degli aderenti e tesserati delle associazioni ed enti, in relazione alla loro ammissione a soci e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale. La delibera deve essere comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione a Socio entro 10 (dieci) giorni ed annotata nel libro soci nel medesimo termine.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un proprio delegato. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

In caso di non accoglimento il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In tal caso, l'aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, tramite i propri legali rappresentanti o delegati, hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea Nazionale F.I.T.A..

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.

L'associato che, per il tramite dei propri rappresentanti, delegati o aderenti persone fisiche, contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il recesso può essere manifestato dal socio anche con il mancato pagamento delle quota associativa entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea Provinciale delle Associazioni, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.

Art. 7 (Assemblea Provinciale delle Associazioni)

L'Assemblea degli iscritti è composta dai rappresentanti designati dalle Associazioni Artistiche affiliate. Ogni Associazione Artistica ha il potere di esercitare in sede di Assemblea un singolo voto. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 15 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ad uno dei recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria ha le seguenti competenze:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, la maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, art. 26 comma 2 del CTS;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- denuncia i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del C.T.S.;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 20 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nell'Assemblea straordinaria, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto

dall'art. 13 del CTS; ricorrendone l'obbligo predisporre il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti individuandone i poteri.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti nominati dall'Assemblea; durano in carica, salvo revoca o dimissioni, sino al congresso successivo della F.I.T.A. Nazionale e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente – Vice Presidente - Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro del registro degli associati e di quello dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (Revisione legale)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio nelle forme previste dal CTS per essere approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10 giorni, consentirne la visione diretta presso la segreteria, art. 15 comma 3 del CTS.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 17 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso

- organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

I volontari devono risultare da apposito registro presso cui devono essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 18 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 (Clausola di mediazione)

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice Civile.

Pordenone, lì 13 febbraio 2020



Comitato Provinciale di Pordenone
della F.I.T.A. A.P.S
Viale Trento, 3 33170 Pordenone
Codice Fiscale 91043070936
Partita Iva 0141899093